COMUNE di CANICATTI' **Libero Consorzio Comunale di Agrigento**	N. 42 Seduta del 22-07-2020

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:	**"ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE 160/2019. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2020 – CONFERMA AZZERAMENTO ALIQUOTA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI "TASI" ANNO 2020."**

L'anno **duemilaVENTI** addì **VENTIDUE** del mese di **LUGLIO** nel Comune di Canicattì e nel Palazzo Municipale, a seguito di regolare invito diramato ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica – in sessione ordinaria – per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno. (Seduta di 2^Convocazione)

Il Presidente del Consiglio Avv. Alberto Tedesco assume la presidenza della seduta.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dr.GIOVANNI PANEPINTO

Alle ore chiamato l'appello, risultano:

CONSIGLIERI COMUNALI	PRES	ASS	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES	ASS
Di Benedetto Fabio	X		Parla Rita		X
Marchese Ragona Liliana	X		Tedesco Alberto	X	
Palermo Umberto		X	Carusotto Salvatore		X
Licata Domenico	X		Cuva Angelo	X	
Salvaggio Luigi	X		Aprile Diego	X	
Muratore Calogero		X	Lo Giudice Giuseppe	X	
Falcone Fabio	X		Pendolino Evelyn		X
Trupia Ivan	X		Giardina Ignazio	X	
Rubino Giovanni	X		Alaimo Brigida		X
Alaimo Giuseppe		X	Li Calzi Silvia	X	
Cipollina Francesca		X	Lauricella Angela Assunta		X
Lo Giudice Maria		X	Messina Fabiola		X

PRESENTI N.ro	**13**	**ASSENTI N.ro**	**11**

Il Presidente del Consiglio Comunale, verificata la sussistenza del numero legale, dichiara valida la seduta, pertanto, invita i Consiglieri Comunali alla trattazione del IV punto iscritto all'o.d.g. ad oggetto: "**Adeguamento alle disposizioni di cui alla Legge 160/2019. Determinazione aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria "IMU" ANNO 2020 – Conferma azzeramento aliquota del tributo sui servizi indivisibili "TASI" ANNO 2020.**" pervenuta giusta nota prot. N. 20796 del 05/06/2020, proponenti il Sig. Sindaco Avv. E. Di Ventura e l'Assessore Rag. A. Messina con delega al Bilancio, Finanze e Tributi e nel contempo invita il Resp.di P.O. Direzione II N. 2 Canoni Tributi e Riscossione Rag. A. Pontillo a relazionare sulla proposta di deliberazione consiliare.
UDITA la relazione sulla proposta di deliberazione consiliare ed i chiarimenti resi dallo stesso Resp.di P.O. nonchè gli interventi dei Consiglieri Comunali, del Presidente del Consiglio Comunale, la dichiarazione di voto resa dal Consigliere Comunale G. Rubino, tutto riportato integralmente nel verbale stenotipico agli atti.
DATO ATTO che, dopo la discussione del punto, nessun altro dei Consiglieri Comunali presenti chiede di intervenire, il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione la Proposta di deliberazione consiliare ad oggetto: "**Adeguamento alle disposizioni di cui alla Legge 160/2019. Determinazione aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria "IMU" ANNO 2020 – Conferma azzeramento aliquota del tributo sui servizi indivisibili "TASI" ANNO 2020.**" pervenuta giusta nota prot. N. 20796 del 05/06/2020, proponenti il Sig. Sindaco Avv. E. Di Ventura e l'Assessore Rag. A. Messina con delega al Bilancio, Finanze e Tributi ed invita il Segretario Generale Dott. G. Panepinto a procedere con la votazione per appello nominale che dà il seguente risultato:
Presenti N. 12 Consiglieri Comunali: F. Di Benedetto – L. Marchese Ragona – D. Licata – F. Falcone – I. Trupia – G. Rubino – A. Tedesco – A. Cuva – D. Aprile –G. Lo Giudice – I. Giardina – S. Li Calzi.
Assenti N. 12 Consiglieri Comunali
Hanno votato:
A Favore N. 11 Consiglieri Comunali: F. Di Benedetto – L. Marchese Ragona – D. Licata - I. Trupia – G. Rubino – A. Tedesco – A. Cuva – D. Aprile –G. Lo Giudice – I. Giardina – S. Li Calzi.
Contro N. 1 Consigliere Comunale: F. Falcone
Per quanto sopra,

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

Di Approvare la proposta di deliberazione consiliare ad oggetto: "**Adeguamento alle disposizioni di cui alla Legge 160/2019. Determinazione aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria "IMU" ANNO 2020 – Conferma azzeramento aliquota del tributo sui servizi indivisibili "TASI" ANNO 2020.**", che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A".

Quindi stante l'urgenza a provvedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della L.R. N. 44/1991, il Consigliere Comunale I. Giardina, propone di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento.
Il Presidente del Consiglio Comunale mette ai voti l'immediata esecutività del provvedimento deliberativo, formalizzata dal Consigliere Comunale I. Giardina, ed invita il Segretario Generale Dott. G. Panepinto a procedere con la votazione per appello nominale che dà il seguente risultato:
Presenti N. 11 Consiglieri Comunali: F. Di Benedetto - D. Licata – F. Falcone - I. Trupia – G. Rubino – A. Tedesco – A. Cuva – D. Aprile –G. Lo Giudice – I. Giardina – S. Li Calzi.
Assenti N. 13 Consiglieri Comunali
Hanno votato:

COMUNE DI CANICATTI'

((LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

* * * *

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

UFFICIO PROPONENTE: DIREZIONE II - P.O. N. 2 TRIBUTI

INIZIATIVA DELLA PROPOSTA: **Avv. Ettore Di Ventura – SINDACO;**
Rag. Angelo Messina – ASSESSORE AL BILANCIO E TRIBUTI.

OGGETTO: ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE 160/2019. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2020 - CONFERMA AZZERAMENTO ALIQUOTA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI "TASI" ANNO 2020.

TESTO DELLA PROPOSTA

CONSIDERATO che la competenza in materia di aliquote dell'Imposta Municipale Unica (IMU) è del Consiglio comunale, è stata elaborata la seguente proposta da inviare alla Presidenza del Consiglio comunale;

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali veniva istituita l'Imposta Municipale propria (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

CONSTATATO che i commi dal 707 al 721 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 hanno modificato il D.L. 201/2011, rendendo l'I.M.U. dall'anno 2014 non più un'imposta sperimentale, ma dando un nuovo assetto a regime definitivo;

VISTI i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e s.m.i. (Legge di stabilità 2014), con la quale è stata istituita la "IUC" Imposta Unica Comunale con decorrenza dal 1 gennaio 2014, composta da: IMU (imposta municipale propria); TASI (tributo per i servizi indivisibili) e TARI (tassa sui rifiuti);

DATO ATTO che il comma 702 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per i tributi che compongono la IUC;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 380 della Legge n. 228/2012, che in particolare:
• alla lettera a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota d'imposta, di cui al comma 11 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;
• alla lettera f), riserva invece allo Stato il gettito dell'IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;
• alla lettera g), prevede la facoltà dei Comuni di aumentare sino allo 0,3% l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

• la deliberazione consiliare n. 19 del 30.3.2019 con la quale la quota spettante al Comune per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, è stata fissata al 0,30%;

VISTO il Regolamento comunale per l'istituzione ed applicazione della IUC (Imposta Unica Comunale) che comprende IMU, TASI e TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 28.8.2014, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 15.6.2015 e, successivamente, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 22.2.2017;

CONSIDERATO che l'art. 13 del Decreto Legge 201/2011, modificato dai commi 707 e 713 dell'art. 1 della Legge 147/2013, ha stabilito al comma 2 che «L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10»;

VISTO l'*art. 1, comma 780*, della già indicata Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce, fra l'altro, quanto segue: "Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge". Si tratta di un'importante disposizione normativa, la quale dispone un'abrogazione implicita di tutte le norme di esenzione, totale o parziale, precedentemente previste e che non siano state oggetto di un'espressa conferma in sede di nuova disciplina di settore;

RICHIAMATE le modifiche introdotte dall'art. 1 della Legge del 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) per quanto concerne l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) ed il Tributo per i servizi indivisibili (TASI) a decorrere dal 01.01.2016 e più precisamente in sintesi:
- con i commi n. 13 e n. 10, lettere d) e c), viene nuovamente introdotta l'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli ricadenti nel territorio comunale;
- con il comma 10, lettere a) e b), viene disciplinata una specifica agevolazione IMU prevista per i fabbricati abitativi concessi in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta, ma solo se sussistono tutti i requisiti di legge;
- con il comma 15 viene introdotta l'esenzione IMU per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- con i commi 21, 22 sono introdotti sostanziali cambiamenti con riferimento al tema della determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari urbane a destinazione speciale e particolare, censite in catasto nelle categorie dei gruppi D e E;
- con i commi 53 e 54 è prevista una riduzione d'imposta pari al 25% per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

DATO ATTO che il comma 669 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, come sostituito dall'art. 1, comma 14, della Legge del 28.12.2015, n. 208 stabilisce che "Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9."

DATO ATTO che le modifiche normative introdotte dell'art 1, commi 10-13-14-15-21-22-23-26-28- 53-54, della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, costituiscono, qualora non previsti, automatica

modifica del sopra citato Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria e per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili TASI;

CONSTATATO che il comma 676 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 stabilisce che "L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento";

DATO ATTO che la Legge di Bilancio 2020 (legge 27.12.2019 n. 160) ha unificato IMU e TASI e che la stessa ha determinato un quadro normativo diverso dal precedente;

CONSIDERATO che questa Amministrazione, anche al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e ridurre i tempi necessari alla verifica dei corretti versamenti delle imposte, deve procedere all'unificazione di IMU e TASI, in conformità a quanto disposto dalla citata legge 160;

CONSTATATO che nel rispetto della normativa vigente l'unificazione di IMU e TASI può essere effettuata procedendo all' all'azzeramento dell'aliquota TASI fino con contestuale e pari aumento delle aliquote IMU;

DATO ATTO che si intende quindi procedere anche per l'anno 2020 all'azzeramento dell'aliquota TASI e alla rideterminazione delle aliquote e detrazioni IMU, in modo tale che la somma delle aliquote IMU e TASI previgenti resti invariata;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

RICHIAMATE le deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n. 19 del 30.3.2019 con la quale l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D) ai fini IMU sono state determinate complessivamente nell'aliquota del 10,6‰;
- n. 46 del 15.6.2015 con la quale sono state approvate le aliquote e le relative detrazioni IMU, che di seguito si riassumono:

Abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C2, C6, C7)	Categoria catastale A1, A8, A9	4 ‰ (con detrazione di € 200,00)
Fabbricati categorie catastali A, B, C	Categoria catastale A, B, C	10,6‰
Fabbricati categoria catastale D	Categoria Catastale D	10,6‰
Terreni edificabili	10,6‰	10,6‰

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 15.6.2015 con la quale sono state approvate le aliquote IMU e TASI, quest'ultima fissata in ragione del 2‰ ; atteso che l'aliquota IMU è stata fissata nella misura massima del 10,6‰, la TASI non trova applicazione ai sensi di quanto stabilito nel sopra richiamato comma 640;

DI CONFERMARE per l'anno 2020, in base a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 10 del vigente Regolamento per la disciplina dell'IMU, i valori di riferimento ai fini IMU delle aree fabbricabili site nel territorio comunale stabiliti con atto della Giunta Comunale n 32 del 19.3.2019;

VISTO l'art. 1, comma 169 della Legge 296/2006, secondo il quale: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purche' entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

CONSIDERATO che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali è attualmente fissato al 30.6.2020, disposto con decreto legge n. 18/2020;

CONSIDERATO che in forza dell'azzeramento dell'aliquota TASI non è più necessario individuare il costo dei servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta;

VISTA ***la deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 30.3.2019 avente ad oggetto l'approvazione del piano di riequilibrio finanziario ai sensi dell'art. 243 bis del TUEL, nel quale, fra le azioni di risanamento da intraprendere, è prevista al punto 2) "lotta all'evasione IMU/TASI" e al n. 3 "incremento gettito IMU ordinaria"*****.....**

VALUTATO inoltre, sempre nell'ambito della propria potestà regolamentare, allo scopo di garantire la corretta gestione, il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e la conservazione degli equilibri di bilancio, di rideterminare per l'anno 2020 le aliquote dell'Imposta Municipale Propria IMU come di seguito:
- Aliquota ordinaria: 1,14 per cento;
- Aliquota abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: 0,6 per cento ed applicazione della detrazione di legge;

DATO ATTO che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria e del tributo per i servizi indivisibili devono essere inviati al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze (entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 D.Lgs. 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione) per via telematica mediante l'inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale del MEF, per la prescritta pubblicazione sul sito informatico ai sensi della normativa vigente;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 56 del 10.3.2020 avente ad oggetto "adeguamento alle disposizioni di cui alla legge 160/2019. determinazione aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria "IMU" anno 2020 - conferma azzeramento aliquota del tributo sui servizi indivisibili "tasi" anno 2020", da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 64 del 18.3.2020 avente ad oggetto: "modifica deliberazione G.M. n. 56 del 10.3.2020....." ;

ACQUISITO, il parere favorevole dell'organo di revisione, giusto verbale n. 05.. del 03/06/2020, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 139 del D. Lgs. 267/200;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
VISTO lo statuto dell'Ente;

Tutto ciò premesso,

La Giunta
PROPONE
Al Consiglio Comunale

1) **DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) **CONFERMARE** per l'anno 2020 l'azzeramento dell'aliquota del Tributo per i Servizi Indivisibili "TASI";
3) **DARE ATTO** che in forza dell'azzeramento dell'aliquota TASI non è più necessario individuare il costo dei servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta;
4) **DETERMINARE** per l'anno 2020, ai sensi del comma 755 dell'art. 1 della legge n. 160 del 27.12.2019, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:

Aliquota ordinaria 11,4‰

Abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C2, C6, C7)	Categorie catastale da A2 a A7	Esenti
Abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C2, C6, C7) (commi 748 e 749 art. 1 Legge 160/2019)	Categoria catastale A1, A8, A9	6 ‰ (con detrazione di € 200,00)
Fabbricati rurali a uso strumentale (comma 750 art. 1 Legge 160/2019)	Categoria catastale D	esenti
Aree edificabili		11,4‰
Immobili costruiti e destinati dall'impresa Costruttrice alla vendita (comma 751 art. 1 Legge 160/2019)		0,25‰
Immobili ad uso produttivo Cat. D (comma 753 art. 1 Legge 160/2019)		10,60‰
Altre tipologie di immobili		11,4‰

5) **DARE ATTO** che le suddette aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2020.
6) **DARE ATTO** che, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, l'efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze e gli effetti della deliberazione stessa retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul predetto sito informatico.
7) **DARE MANDATO** al Responsabile dei Servizio Tributi affinché trasmetta la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze (trasmissione telematica per il tramite del Portale del federalismo fiscale) entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
8) **DICHIARARE**, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

I PROPONENTI

L'ASSESSORE
f.to (Rag. Angelo MESSINA)

IL SINDACO
f.to (Avv. Ettore DI VENTURA)

Visti i pareri ex art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267/2000, recepito dalla L.R. n. 30 del 2000, favorevolmente espressi, in ordine:

Alla Regolarità Tecnica

COMUNE DI CANICATTI' - U.O. TRIBUTI - TARI

L'Responsabile P.O. N°1 Tributi
(Rag. Antonio Rotatillo)

li 4 MAG. 2020

Alla Regolarità Contabile

li 4-5-2020

COMUNE DI CANICATTI'
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)
Corso Umberto I n. 59 – C.A.P. 92024

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 09 del 03/06/2020

Parere sulla Proposta di atto deliberativo per il Consiglio Comunale avente per oggetto "Approvazione regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU); Adeguamento alle disposizioni di cui alla legge 160/2019, determinazione aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria "IMU" anno 2020 – conferma azzeramento aliquote del tributo sui servizi indivisibili "TASI" anno 2020".

L'anno 2020 in data 03/06/2020, alle ore 9:00, si riunisce con modalità telematiche, il Collegio dei Revisori del Comune di Canicattì (AG), nominato con deliberazione di C.C. n. 91 del 28 dicembre 2017 per i componenti Dott. Licciardi-Dott. Cicerone, e per l'altro componente Dott. Occhipinti Francesco con delibera del C.C. n. 13 del 09/03/2020, con sede logistica presso lo Studio del Dott. Licciardi Salvatore, Via P. D'Asaro n. 3 in Palermo, nelle persone di:

Dott. Licciardi Salvatore – Presidente
Dott. Cicerone Biagio – Componente
Dott. Occhipinti Francesco – Componente

per rilasciare il parere di competenza ai sensi dell'art. 239, 1° comma lett. b), n. 7 del D. Lgs. 267/2000 in merito alla Proposta di atto deliberativo per il Consiglio Comunale avente per oggetto "Approvazione regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU);
Adeguamento alle disposizioni di cui alla legge 160/2019, determinazione aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria "IMU" anno 2020 – conferma azzeramento aliquote del tributo sui servizi indivisibili "TASI" anno 2020", formulata dal Antonio Pontillo con nota prot. 17028 del 04/05/2020, trasmessa al Presidente di questo Collegio il 28/05/2020 a mezzo mail.

Il Collegio dei Revisori dei Conti,

VISTO l'articolo 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
VISTO l'articolo 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;
VISTA la legge delega 5 maggio 2009, n. 42, recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione";
VISTO l'art. 1, commi da 158 a 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di tributi locali;
VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 secondo cui i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTA la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente e ss.mm.ii;

VISTO l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO Il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito nella Legge 24 aprile 2020 n. 27 che ha posticipato al 31 luglio 2020 il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2020, fissato dall'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 al 31 dicembre il termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

VISTO l'articolo 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 che ha previsto che per l'anno 2020, i Comuni possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 e che dette deliberazioni abbiano effetto dal 1° gennaio 2020;

VISTO l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, commi da 784 a 815 che regolamentano la riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali;

VISTO l'art. 1, comma 738 della legge n. 160 del 2019 che recita "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.".

VISTO l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 che dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 26/06/2012 con cui è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e successive modifiche e integrazioni (deliberazione del Consiglio Comunale nn. 17/2014, 27/2015, 16/2016 e 7/2018);

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 28/04/2020 con la quale viene proposto al Consiglio Comunale di approvare il Regolamento IMU;

VISTI il parere di regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile espressi il 04/05/2020.

Il Collegio dei Revisori dei Conti,

Esprime

Parere favorevole sulla proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale avente ad oggetto "Approvazione regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU)

Raccomanda

di inviare al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro i termini di legge, il "Regolamento IMU 2020" di cui all'allegato "A", che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Successivamente, il Collegio dei Revisori dei Conti,

VISTI gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14/03/2011 e l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito nella legge 22/12/2011, n. 214, con i quali veniva istituita l'Imposta Municipale propria (IMU) in via sperimentale per gli anni 2012, 2013 e 2014;

VISTO l'art. 1, commi dal 707 al 721, della legge 147 del 27/12/2013, che hanno reso definitiva l'IMU dal 2014;

VISTO l'art. 1, commi dal 639 al 705, della legge 147 del 27/12/2013, che hanno istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1° gennaio 2014, composta da IMU, TASI e TARI;

VISTO il Regolamento comunale per l'istituzione e applicazione della IUC approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 28/08/2014, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 15/06/2015 e, successivamente, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 22/02/2017;
VISTO l'art. 1, commi dal 707 al 713, della legge 147 del 27/12/2013, che hanno stabilito che l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali continuano ad applicarsi l'imposta e le detrazioni;
VISTO l'art. 1della legge 28/12/2015, n. 208 con cui vengono modificate le norme istitutive dell'IMU;
VISTO l'art. 1, comma 669 della legge 147 del 27/12/2013 che ha stabilito che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree fabbricabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale;
VISTO l'art. 1, comma 676 della legge 147 del 27/12/2013 che ha stabilito l'aliquota base della TASI pari all'1 per mille, ma il Comune può ridurla fino all'azzeramento;
VISTO l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 che dispone l'abrogazione, a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;
VISTE le delibere di Consiglio Comunale n. 46 del 15/06/2015 con cui sono state approvate le aliquote IMU e TASI (2 per mille); quest'ultima non ha trovato applicazione poiché l'aliquota IMU è stata fissata all'aliquota massima del 10,6 per mille, e n. 19 del 30/03/2019 con cui sono state determinate le aliquote IMU del gruppo catastale D nell'aliquota massima del 10,6 per mille;
VISTO l'art. 1, comma 169, l. 27/12/2006 n. 296, che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello per l'approvazione del bilancio di previsione;
VISTO Il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito nella Legge 24 aprile 2020 n. 27 che ha posticipato al 31 luglio 2020 il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2020, fissato dall'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 al 31 dicembre il termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 10/03/2020 avente ad oggetto "Adeguamento alle disposizioni di cui alla legge 160/2019, determinazione aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria "IMU" anno 2020 – conferma azzeramento aliquote del tributo sui servizi indivisibili "TASI" anno 2020".
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 18/03/2020 di modifica della deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 10/03/2020;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30/03/2019 avente ad oggetto l'approvazione del piano di riequilibrio finanziario ai sensi dell'art. 243 bis del TUEL, nel quale, fra le azioni di risanamento da intraprendere, è prevista al punto 2) "lotta all'evasione IMU/TASI" e al punto 3) "incremento gettito IMU ordinaria" .....
CONSIDERATO che il Comune intende azzerare l'aliquota TASI e aumentare le aliquote IMU in modo tale da non superare la somma delle precedenti aliquote IMU e TASI;
CONSIDERATO che il Comune intende approvare le seguenti aliquote:
- Esenzione dall'imposta per l'abitazione principale e le relative pertinenze (Categorie catastali da A/2 ad A/7);
- Aliquota 6 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze (Categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
- Esenzione dall'imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale (Categoria catastale D);
- Aliquota 11,40 per mille per le aree fabbricabili;
- Aliquota 0,25 per mille agli immobili costruiti dalle imprese per la vendita (immobili merce);
- Aliquota 10,60 per mille per gli immobili ad uso produttivo (Categoria catastale: D);
- Aliquota 11,40 per mille per altre tipologie di immobili;

VISTI il parere di regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile espressi il 04/05/2020.

Il Collegio dei Revisori dei Conti,

Esprime

Parere favorevole sulla proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale avente ad oggetto "Adeguamento alle disposizioni di cui alla legge 160/2019, determinazione aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria "IMU" anno 2020 – conferma azzeramento aliquote del tributo sui servizi indivisibili "TASI" anno 2020",

Raccomanda

di inviare al Ministero dell'Economia e delle Finanze le delibere di approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2020 entro i termini di legge, altrimenti si applicheranno le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Palermo, 03/06/2020

Il Collegio dei Revisori dei Conti
Dott. Licciardi Salvatore (firma digitale)
Dott. Cicerone Biagio (firma digitale)
Dott. Occhipinti Francesco (firma digitale)

A favore N. 10 Consiglieri Comunali: F. Di Benedetto - D. Licata - I. Trupia – G. Rubino – A. Tedesco – A. Cuva – D. Aprile –G. Lo Giudice – I. Giardina – S. Li Calzi.
Contro N. 1 Consigliere Comunale: F. Falcone
Per quanto sopra,

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

Dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento.

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F. Di Benedetto

IL PRESIDENTE
Avv. A. Tedesco

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Giovanni Panepinto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale n. 44 del 3 dicembre 1991, pubblicata all'Albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal 25-07-2020 al 08-08-2020 come previsto dall'art. 11 a seguito degli adempimenti di cui sopra:

- ☐ È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____, DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE
- ☐ È STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.

UOC Segreteria

Il Segretario Generale

Fto _____

_____

Esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 12 – comma 1 – L.r. 3.12.1991, n.44

Dalla residenza Municipale _____

Il Segretario Generale

Dr. Giovanni Panepinto

Copia conforme per uso amministrativo.

Canicattì, _____

Il Funzionario